

**Ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti in  
zona delimitata per *Xylella fastidiosa***

**Oggetto: Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.). Prescrizione di misure fitosanitarie nell'area delimitata dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022.**

VISTI i regolamenti (UE) 2016/2031 e 2019/2072 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, ed in particolare l'art. 6, comma 3, per il quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTO il "Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*", adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 gennaio 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14/06/2022, n. 422, "Approvazione "Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel Lazio";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022, con la quale è stata istituita, a seguito del ritrovamento di una pianta infetta da *Xylella fastidiosa*, sottospecie *multiplex*, un'area delimitata costituita da un'area infetta e da un'area cuscinetto ricadenti nei territori del Comune di Canino e del Comune di Montalto di Castro (allegato 1 – reperibile al link <https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/informativa-servizio-fitosanitario-regionale-presenza-xylella-fastidiosa-territorio-laziale>);

PRESO ATTO che l'art. 32 del D.Lgs. 19/2021 dispone che "i Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali" e che "l'attuazione delle misure fitosanitarie previste... avviene a cura dei proprietari e detentori a qualsiasi titolo del fondo, che ne sostengono gli oneri economici.";

CONSIDERATO che il batterio *Xylella fastidiosa* è un batterio che può provocare gravi danni alle piante e che l'infezione viene veicolata dalle piante infette alle piante sane attraverso le punture di insetti cicadellidi (tra cui le così dette "sputacchine");

CONSIDERATO che l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/1201 prevede che "Lo Stato membro interessato applica pratiche agricole per il controllo della popolazione di vettori dell'organismo nocivo

specificato, in tutti i suoi stadi, nella zona infetta e nella zona cuscinetto. Esso applica tali pratiche nel periodo più adatto dell'anno, indipendentemente dalla rimozione delle piante interessate. Tali pratiche comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.”;

CONSIDERATO che il D.M. 24 gennaio 2022 prevede il divieto di spostamento dei residui di potatura provenienti da piante ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* all'esterno della zona delimitata dalla predetta determinazione dirigenziale se non sulla base di specifiche disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO l'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 19/2021, secondo cui "Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti ...omissis...è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale”;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero dei destinatari e l'urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'art. 21-bis della legge n. 241/90;

RITENUTO che le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Canino e Montalto di Castro e sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura;

RITENUTO, altresì, che, data l'emergenza in atto, il presente provvedimento abbia carattere cautelare ed urgente e quindi debba essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990;

### **SI PRESCRIVE**

per quanto in premessa, **ai proprietari e conduttori dei terreni ricadenti nella zona delimitata per *Xylella fastidiosa* dei comuni di Canino e Montalto di Castro dalla determinazione dirigenziale n. G14573 del 25/11/2021, come modificata dalla determinazione n. G00397 del 19/01/2022** (allegato 1 – reperibile al link <https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/informativa-servizio-fitosanitario-regionale-presenza-xylella-fastidiosa-territorio-laziale>) l'applicazione, fino alla revoca della delimitazione, delle seguenti misure fitosanitarie:

- 1) **NEL PERIODO MARZO-APRILE DI OGNI ANNO**, interventi contro le forme giovanili degli insetti vettori, consistenti nell'eliminazione delle erbe spontanee su cui vivono, attraverso le lavorazioni superficiali del terreno. Le lavorazioni comprendono arature, fresature, erpicature o trinciatura delle erbe. Il controllo delle erbe infestanti tramite la trinciatura risulta meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in quanto l'insetto è in grado di completare il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante. Laddove risulti difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici per la lavorazione del terreno, intervenire con trattamenti erbicidi.
- 2) **NEL PERIODO TRA MAGGIO E OTTOBRE DI OGNI ANNO**, trattamenti insetticidi contro gli adulti degli insetti vettori, che essendo alati, migrano dalle piante erbacee ai giovani germogli delle piante arboree o arbustive, con prodotti insetticidi autorizzati sulla coltura e sugli insetti vettori di *Xylella fastidiosa*.

Le operazioni sopraindicate devono essere riportate sul quaderno di campagna per permettere il controllo da parte del personale del Servizio Fitosanitario Regionale.

Le aziende in regime di difesa integrata, i cui terreni ricadono in zone in cui si renda necessaria l'esecuzione dei trattamenti chimici di cui al presente punto, impossibilitate ad effettuare gli



interventi di cui al punto 1, possono avvalersi di deroghe territoriali come previsto al capitolo 1 “Deroghe” delle “Norme Tecniche di Difesa Integrata e controllo delle Erbe Infestanti”.

- 3) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata delle piante specificate sensibili al batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, elencate nell'allegato n. 2 al presente atto, fatto salvo quanto previsto dal capo VII - SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE - del regolamento (UE) 2020/1201.
- 4) Divieto di spostamento all'esterno della zona delimitata dei residui di potatura delle piante specificate sensibili al batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, elencate nell'allegato n. 2 al presente atto.
- 5) Chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, è obbligato a dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

L'elenco dei fogli e delle particelle in cui è obbligatorio attuare le suddette misure è reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio al link <https://www.regione.lazio.it/notizie/agricoltura/informativa-servizio-fitosanitario-regionale-presenza-xylella-fastidiosa-territorio-laziale>.

Tutti gli oneri per l'effettuazione delle operazioni di controllo degli insetti vettori sono a carico del proprietario/conducente del terreno.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sull'albo pretorio dei Comuni di Canino e Montalto di Castro ed ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241\90.

Il presente atto costituisce prescrizione fitosanitaria obbligatoria e, pertanto, la mancata osservanza di quanto prescritto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell'art. 55, comma 15 del D.Lgs. n. 19/2021.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione dell'infezione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 500 e 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio.

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Maria Luppino

Il Dirigente dell'Area  
Dr.ssa Alessandra Bianchi

Il Direttore Regionale ad Interim  
Ing. Wanda D'Ercole



## ALLEGATO 2

### **Specie di piante specificate sensibili al batterio a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex***

#### *Acacia*

*Acer griseum* (Franch.) Pax

*Acer pseudoplatanus* L.

*Acer rubrum* L.

*Alnus rhombifolia* Nutt.

*Ambrosia psilostachya* DC.

*Ambrosia trifida* L.

*Ampelopsis cordata* Michx.

*Anthyllis hermanniae* L.

#### *Artemisia*

*Asparagus acutifolius* L.

*Baccharis halimifolia* L.

*Calicotome spinosa* (L.) Link

*Calicotome villosa* (Poir.) Link

*Callistemon citrinus* (Curtis) Skeels

*Calluna vulgaris* (L.) Hull

#### *Carya*

*Celtis occidentalis* L.

*Cercis canadensis* L.

*Cercis occidentalis* Torr.

*Cercis siliquastrum* L.

#### *Chionanthus*

#### *Cistus*

*Clematis cirrhosa* L.

*Convolvulus cneorum* L.

*Coprosma repens* A. Rich.

*Coronilla glauca* (L.) Batt.

*Coronilla valentina* L.

#### *Cytisus*

#### *Dimorphoteca*

*Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.

*Elaeagnus angustifolia* L.

*Encelia farinosa* Gray ex Torr.

*Erigeron karvinskianus* DC.

*Euryops chrysanthemoides* (DC.) B.Nord.

*Euryops pectinatus* (L.) Cass.

*Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.

*Ficus carica* L.

*Frangula alnus* Mill.

#### *Fraxinus*



*Genista*

*Ginkgo biloba* L.

*Gleditsia triacanthos* L.

*Grevillea juniperina* Br.

*Hebe*

*Helianthus*

*Helichrysum*

*Ilex aquifolium* L.

*Iva annua* L.

*Koelreuteria bipinnata* Franch.

*Lagerstroemia*

*Laurus nobilis* L.

*Lavandula*

*Liquidambar styraciflua* L.

*Lupinus villosus* Willd.

*Magnolia grandiflora* L.

*Medicago arborea* L.

*Medicago sativa* L.

*Metrosideros excelsa* Rich.

*Morus*

*Myrtus communis* L.

*Olea*

*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.

*Pelargonium*

*Phagnalon saxatile* (L.) Cass.

*Phillyrea angustifolia* L.

*Phlomis fruticosa* L.

*Pistacia vera* L.

*Plantago lanceolata* L.

*Platanus*

*Polygala myrtifolia* L.

*Polygala x grandiflora* Nana

*Prunus*

*Pterospartum tridentatum* (L.) Willk.

*Quercus*

*Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl.

*Rhamnus alaternus* L.

*Robinia pseudoacacia* L.

*Rosa*

*Rosmarinus officinalis* L.

*Rubus*

*Salvia mellifera* Greene



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE  
AREA Servizio Fitosanitario Regionale

*Sambucus*

*Santolina chamaecyparissus* L.

*Sapindus saponaria* L.

*Solidago virgaurea* L.

*Spartium*

*Strelitzia reginae* Aiton

*Ulex*

*Ulmus americana* L.

*Ulmus crassifolia* Nutt.

*Vaccinium*

*Vinca*

*Westringia fruticosa* Guerin.

*Xanthium strumarium* L.